Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil)

(2002/C 51 E/28)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 675 def. — 2001/0271(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 novembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo 300,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (di seguito «convenzione Bunker Oil») è stata adottata il 23 marzo 2001, con la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal versamento di petrolio trasportato come carburante dalle navi. La convenzione colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.

(2) La Comunità e gli Stati membri sono entrambi competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione Bunker Oil, ma la Comunità ha competenza esclusiva rispetto agli articoli 9 e 10 della convenzione.

(3) I suddetti articoli 9 e 10 presentano ripercussioni sulla legislazione comunitaria derivata riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(4) Il testo della convenzione Bunker Oil è stato adottato e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria e dell'incompatibilità tra gli articoli 9 e 10 della convenzione e il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

(5) Il Consiglio può, in via eccezionale, autorizzare gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, a firmare e a ratificare la convenzione Bunker Oil nell'interesse della Comunità, con un'opportuna riserva.

(6) La Danimarca ha il dovere di consultare gli altri Stati membri in seno al Consiglio su questa materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare e a ratificare la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001, alle condizioni stabilite agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Quando ratificano od esprimono altrimenti il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, gli Stati membri presentano la seguente riserva:

«Gli Stati membri della Comunità europea soggetti alle normative comunitarie nel settore in questione applicano le norme comunitarie in materia di competenza giurisdizionale nei loro rapporti reciproci qualora il danno ambientale avvenga in un'area geografica, di cui all'articolo 2 della convenzione, di uno Stato membro della Comunità europea e il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro della Comunità europea.

Le decisioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione, se emesse da un giudice di uno Stato membro della Comunità europea soggetto alle norme comunitarie nel settore in questione, sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro della Comunità europea conformemente alle suddette norme comunitarie.»

Articolo 3

Quando ratificano la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano quanto prima possibile misure per garantire che la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte contraente della medesima.

Articolo 5

Gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, sono destinatari della presente decisione.